



## **REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT0005449878**

**Publicato in data 04 GIUGNO 2021**

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI – Società Cooperativa -  
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A159421 -Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 08753  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito  
Cooperativo Italiano S.p.A.  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo e Codice Fiscale n. 00167840040  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  
Sede: Via Villanova, 23 – 12080 Pianfei (CN) tel.0174584611, fax 0174584612, e-mail:  
info@pianfeieroccadebaldi.bcc.it

in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento del titolo

**«BCC PIANFEI E ROCCA DE' BALDI 10/06/2021 – 10/06/2025 1<sup>^</sup>/2021»,  
durata 48 MESI, Tasso Fisso**

fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro 5.000.000,00

La denominazione legale dell'emittente è Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi, la cui autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria è avvenuta in data 28/08/1962, ed è sottoposto a Vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia.

La Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi con decorrenza 1° gennaio 2019 aderisce al **Gruppo Bancario Cooperativo "Cassa Centrale Banca"**, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia, ed è pertanto soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A, che nell'esercizio delle proprie attività emana disposizioni vincolanti volte a dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalle Autorità competenti, nell'interesse del Gruppo Bancario Cooperativo.

Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017.

<b>1. Importo e Titoli:</b>	<p><b>1.1</b> – Il prestito obbligazionario denominato "BCC PIANFEI E ROCCA DE' BALDI 10/06/2021 – 10/06/2025 1<sup>^</sup>/2021" (il "<b>Prestito Obligazionario</b>" o il "<b>Prestito</b>"), di valore nominale complessivo massimo pari a € 5.000.000,00 (CINQUE milioni di euro), è costituito da n. 5.000 obbligazioni (le "<b>Obbligazioni</b>"), di valore nominale unitario pari a € 1.000,00 (mille euro) (il "<b>Valore Nominale</b>"), emesse da "Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi" (la "<b>Banca</b>" o l'"<b>Emittente</b>").</p> <p><b>1.2</b> – L'importo minimo di sottoscrizione è pari a € 10.000.</p> <p><b>1.3</b> – L'Emittente si riserva la facoltà, nel periodo di validità dell'offerta, di aumentare l'ammontare totale dell'emissione dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato in forma elettronica sul sito internet dell'Emittente <a href="https://www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it/">https://www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it/</a>.</p>
<b>2. Forma:</b>	<p><b>2.1</b> – Le Obbligazioni sono al portatore e non frazionabili.</p> <p><b>2.2</b> – Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ("<b>Monte Titoli</b>") in regime di dematerializzazione ai sensi del regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato ("<i>Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata</i>") e del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del D.Lgs. n. 58/1998 ("<b>TUF</b>"). Conseguentemente, sino al rimborso delle Obbligazioni, il trasferimento delle stesse e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al</p>

	<p>sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli (gli "<b>Intermediari Aderenti</b>") e gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.</p>
<p><b>3. Collocamento:</b></p>	<p><b>3.1</b> – Le Obbligazioni saranno offerte dal 10.06.2021 al 10.11.2021, salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.</p> <p>Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede e le filiali dell'Emittente, che opererà quale responsabile del collocamento ai sensi della disciplina vigente ed unico collocatore del prestito obbligazionario. Non sono, pertanto, previsti accordi con altri soggetti per l'attività di sottoscrizione o di collocamento come non sono previste commissioni addebitate ai sottoscrittori per il collocamento e/o per la sottoscrizione del prestito obbligazionario. Non è possibile aderire alla presente offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto dell'offerta.</p> <p>L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità massima dell'ammontare totale.</p> <p>Non sono previsti criteri di riparto.</p> <p>La Banca provvederà a pubblicare sul proprio sito internet <a href="https://www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it/">https://www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it/</a> le informazioni relative ai risultati dell'offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta.</p> <p><b>3.2</b> – L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiungimento dell'Ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato.</p> <p>In caso di esercizio della facoltà di chiusura anticipata da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile sul sito internet <a href="https://www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it/">https://www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it/</a>.</p> <p><b>3.3</b> – L'Emittente si riserva la facoltà di estendere la durata del periodo di offerta, dandone comunicazione mediante</p>

	<p>apposito avviso pubblicato in forma elettronica sul proprio sito internet <a href="https://www.pianfeieroccadibaldi.bcc.it/">https://www.pianfeieroccadibaldi.bcc.it/</a>.</p> <p><b>3.4</b> – Conformemente all'art. 1, comma 4, lettera j del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 ("Regolamento Prospetto"), alla presente offerta non è applicabile l'obbligo di pubblicare un prospetto previsto dall'art. 3, par. 1 di tale Regolamento. Conseguentemente, la Banca non ha pubblicato alcun prospetto con riferimento all'offerta delle Obbligazioni. Il presente Regolamento del Prestito Obbligazionario non costituisce un prospetto d'offerta ai sensi del Regolamento Prospetto.</p>
<p><b>4. Emissione e godimento:</b></p>	<p><b>4.1</b> – Le Obbligazioni sono emesse alla pari, ossia per un prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale (il "<b>Prezzo di Emissione</b>").</p> <p><b>4.2</b> – Le Obbligazioni sono emesse in data 10.06.2021 (la "<b>Data di Emissione</b>"). Il Prestito ha godimento a far data dalla Data di Emissione.</p> <p><b>4.3</b> – È previsto l'aumento dell'eventuale rateo di interesse maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione, senza spese o commissioni, qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento del prestito.</p>
<p><b>5. Durata e Data di Scadenza:</b></p>	<p>Il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Emissione sino al 10.06.2025 (la "<b>Data di Scadenza</b>").</p>
<p><b>6. Rimborso:</b></p>	<p><b>6.1</b> – Le Obbligazioni saranno rimborsate in denaro, in unica soluzione, alla Data di Scadenza, essendo inteso che qualora la Data di Scadenza non cada in un <b>Giorno Target</b>, la stessa sarà posticipata al primo <b>Giorno Target</b> immediatamente successivo. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla Data di Scadenza. Nel presente Regolamento "<b>Giorno Target</b>" indica un giorno nel quale il sistema <i>Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> è operativo.</p> <p><b>6.2</b> – In ogni caso le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del Valore Nominale).</p> <p><b>6.3</b> – Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o a favore del sottoscrittore.</p>

## 7. Ranking:

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi.

A norma della Direttiva 2014/59/UE (la "**Direttiva**"), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e che individua i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca, tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "*bail-in*" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di svalutazione, azzeramento, ovvero conversione in titoli di capitale del proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Ai sensi della Direttiva, attuata in Italia con i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, il "*bail-in*" è attuato dalle Autorità, tenendo conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza: (i) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*); (ii) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire in strumenti del capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*), nonché potranno svalutare e/o convertire in strumenti del capitale primario di classe 1, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments* – incluse le Obbligazioni Subordinate) e gli eventuali debiti subordinati; (iii) se la svalutazione/conversione non risultasse sufficiente, le Autorità potranno svalutare e/o convertire in strumenti del capitale primario di classe 1 il valore nominale delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate e non garantite, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del presente Regolamento (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia). Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica l'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella

	liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior.
<b>8. Interessi:</b>	<p><b>8.1</b> – Con decorrenza dalla Data di Emissione (inclusa) sull'importo in linea capitale delle Obbligazioni in essere di tempo in tempo, matureranno interessi (gli "<b>Interessi</b>") al tasso fisso nominale lordo del 0,50% annuo sino alla Data di Scadenza (esclusa).</p> <p><b>8.2</b> – Gli Interessi dovranno essere pagati, esclusivamente in denaro, in rate semestrali posticipate, il 10 Dicembre e il 10 Giugno di ogni anno (ciascuna, una "<b>Data di Pagamento Interessi</b>") sino alla Data di Scadenza.</p> <p><b>8.3</b> – Qualora una Data di Pagamento Interessi non cada in un Giorno Target, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Target immediatamente successivo.</p> <p><b>8.4</b> – L'eventuale spostamento della relativa Data di Pagamento Interessi non comporterà la modifica dell'ammontare della cedola (<i>unadjusted</i>).</p> <p><b>8.5</b> – Ogni cedola di Interessi sarà determinata dall'Emittente che opera come Agente per il calcolo come segue:</p> <p>cedola = VN * TF *<math>\tau</math></p> <p>dove:</p> <p>VN = Valore Nominale;</p> <p>TF = 0,50%;</p> <p><math>\tau</math> = Periodo di Calcolo/giorni dell'anno. Tale parametro dipende dalla Base di Calcolo e dalla Convenzione di Calcolo.</p> <p>"<b>Periodo di Calcolo</b>" indica ogni periodo che intercorre tra una Data di Pagamento Interessi (o Data di Emissione con riferimento al primo Periodo di Calcolo), inclusa, e la Data di Pagamento Interessi successiva, esclusa.</p> <p>"<b>Base di Calcolo</b>" si intende ACT/ACT ovvero indica il numero effettivo di giorni nel <i>periodo di calcolo degli</i></p>

	<p><i>interessi</i> diviso per 365. Qualora una parte di quel periodo di calcolo degli interessi cadesse in un anno bisestile, il rateo di interesse viene calcolato come la somma de: 1) il numero effettivo di giorni in quella parte di periodo di calcolo degli interessi che cade in un anno bisestile diviso per 366; e 2) il numero effettivo di giorni in quella parte di periodo di calcolo degli interessi che cade in un anno non bisestile diviso per 365.</p> <p>“<b>Convenzione di Calcolo</b>” si applica la <b>Following business day</b>, la quale prevede che se la data iniziale o quella finale coincidono con un fine settimana o con un giorno festivo, viene considerato in ogni caso il primo giorno lavorativo successivo, anche qualora tale giorno cada nel mese seguente.</p> <p><b>8.6</b> – Gli Interessi pagabili ai sensi delle Obbligazioni saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto a seconda che l'ultima cifra sia maggiore o minore di 5.</p>
<p><b>9. Rating:</b></p>	<p>All'Emittente ed alle Obbligazioni non è attribuito alcun livello di rating. Va tuttavia tenuto conto che l'assenza di rating non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e conseguentemente della rischiosità delle Obbligazioni stesse.</p>
<p><b>10. Legge applicabile:</b></p>	<p>Le Obbligazioni e il presente Regolamento sono regolati dalla legge italiana ed interpretati in base alla stessa.</p>
<p><b>11. Foro competente:</b></p>	<p>Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Cuneo.</p> <p>Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.</p>
<p><b>12. Negoziabilità delle Obbligazioni:</b></p>	<p>L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione alla negoziazione dell'obbligazione in oggetto sul Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX entro il giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di collocamento. Si precisa che l'ammissione a negoziazione delle obbligazioni è subordinata al rilascio della</p>

	<p>comunicazione di ammissione da parte degli organi competenti del predetto mercato. Si rinvia al Regolamento del mercato, disponibile sul sito internet <a href="http://www.eurotlx.com">www.eurotlx.com</a>, per informazioni relative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. Nel caso di ammissione a negoziazione presso il suddetto Sistema Multilaterale, a partire dalla data in cui le obbligazioni saranno negoziate su EuroTLX, e sino alla data di scadenza, la Banca si avvarrà, in relazione alla negoziazione delle obbligazioni medesime, dell'attività di un operatore specialista che fornirà prezzi di riacquisto (quotazioni bid) su base continuativa. In caso di ammissione, i prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno quindi conoscibili secondo le regole proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione.</p>
<p><b>13. Pagamenti:</b></p>	<p><b>13.1</b> – Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.</p> <p><b>13.2</b> – Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento come disciplinato <i>infra</i> all'art. 14 ("Regime Fiscale"). Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.</p>
<p><b>14. Regime Fiscale:</b></p>	<p><b>14.1</b> – Ciascun Obbligazionista è tenuto a pagare direttamente alle autorità competenti ogni tassa, imposta di bollo, emissione e registrazione, imposte di trasferimento e oneri derivanti dall'Obbligazione, ove previste dalle norme di legge applicabili. Ciascun Obbligazionista sarà responsabile per tutte, se esistenti, le tasse poste a suo carico derivanti da qualsiasi atto di disposizione di un'Obbligazione.</p> <p><b>14.2</b> – Gli Interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale pro tempore vigente.</p> <p><b>14.3</b> - In base alla normativa attualmente in vigore gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni, se di pertinenza di persone fisiche o degli altri soggetti di cui</p>



	<p>all'art. 2 del D.Lgs. n. 239/96, sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 26,00%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del D.Lgs 461/97 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito nella legge 23 giugno 2014 n.89, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.</p> <p>La Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi si incarica di operare le dovute trattenute alla fonte.</p>
<b>15. Prescrizione:</b>	<p>I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.</p>
<b>16. Garanzie:</b>	<p>I Titoli non sono coperti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e del Fondo di Garanzia dei Portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo.</p> <p>La Banca aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.</p>
<b>17. Comunicazioni:</b>	<p><b>17.1</b> – Qualsiasi comunicazione all'Emittente dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC), presso il seguente indirizzo:</p> <p>PEC: <a href="mailto:bccpianfei@legalmail.it">bccpianfei@legalmail.it</a></p> <p><b>17.2</b> – Qualsiasi comunicazione agli Obbligazionisti dovrà essere effettuata, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso sul sito internet dell'Emittente <a href="https://www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it/">https://www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it/</a>.</p>

<p><b>18. Varie:</b></p>	<p><b>18.1</b> – La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge.</p> <p><b>18.2</b> – Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 385/1993 alle Obbligazioni non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari delle medesime.</p> <p><b>18.3</b> – Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.</p>
--------------------------	---

Per copia ricevuta del presente regolamento del prestito obbligazionario ed accettazione delle condizioni ivi contenute.

**Luogo e Data** .....

**Firma** .....



## Scenari di performance

L'andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili esiti dell'investimento e sono basati su rendimenti recenti. L'effettivo rendimento dell'investimento potrebbe quindi essere anche inferiore a quello sotto riportato.

Investimento [€ 10.000]		1 anno	2 anni	4 anni
Scenari				
<b>Scenario di stress</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	<b>€ 9.842,75</b>	<b>€ 9.950,15</b>	<b>€ 10.200,00</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,57%	-0,25%	0,50%
<b>Scenario sfavorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	<b>€ 9.911,85</b>	<b>€ 9.956,84</b>	<b>€ 10.200,00</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,88%	-0,22%	0,50%
<b>Scenario moderato</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	<b>€ 9.996,54</b>	<b>€ 10.036,12</b>	<b>€ 10.200,00</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,03%	0,18%	0,50%
<b>Scenario favorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	<b>€ 10.044,75</b>	<b>€ 10.078,79</b>	<b>€ 10.200,00</b>
	Rendimento medio per ciascun anno	0,45%	0,39%	0,50%

- Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 4 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 EUR.
- Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
- Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
- Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

## Cosa accade se Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Gli obblighi dell'Emittente nascenti dal prodotto non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle assistite da cause legittime di prelazione. Ne consegue che, in caso di liquidazione dell'Emittente, il credito dei portatori verrà soddisfatto di pari passo con gli altri crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) e l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito o una sua parte. In caso di insolvenza o assoggettamento dell'Emittente a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito o una sua parte.

Il prodotto non è coperto dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e del Fondo di Garanzia dei Portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. Si segnala comunque che l'Emittente aderisce, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui l'Emittente sia posto in liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui l'Emittente sia posto in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

Vi informiamo inoltre che l'Emittente è un istituto di credito e, pertanto, è soggetto al regime di risoluzione introdotto dalla Direttiva UE in materia di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie del 15 maggio 2014 (Direttiva 2014/59/UE). Questa normativa, riconosce, tra gli strumenti di intervento rimessi alle Autorità nazionali, il c.d. "bail-in", ovvero il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale dei titoli. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli investitori si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Infine si fa presente che l'Emittente esercita l'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo ed è pertanto tenuto all'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo. La solidità finanziaria del Gruppo è assicurata da accordi con cui le banche del Gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca aderente (banca/banche aderente/i indica singolarmente ovvero collettivamente la/le banche aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo compresa la capogruppo). L'obbligazione di ciascuna banca aderente è commisurata alle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale (c.d. free capital). Pertanto, l'investimento in obbligazioni dell'Emittente potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della banca stessa, anche al rischio di impresa proprio delle altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo entro il limite delle risorse patrimoniali della banca predetta eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale.

## Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti EUR 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

## Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento [€ 10.000]	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 2 anni	In caso di disinvestimento dopo 4 anni
Scenari			
<b>Costi totali</b>	<b>€ 50,23</b>	<b>€ 50,43</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Impatto sul rendimento (RIY) per anno</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00%</b>

## Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

<b>Costi una tantum</b>	<b>Costi di ingresso</b>	<b>0,00%</b> Impatto dei costi già compresi nel prezzo.
	<b>Costi di uscita</b>	<b>0,00%</b> Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
<b>Costi correnti</b>	<b>Costi di transazione del portafoglio</b>	<b>0,00%</b> Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	<b>Altri costi correnti</b>	<b>0,00%</b> Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per la gestione dei vostri investimenti.

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: data di scadenza, ovvero fino al 10/06/2025

Il periodo di detenzione raccomandato coincide con la data di scadenza in quanto il valore del prodotto e conseguentemente dell'investimento può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase antecedente alla data di scadenza del prodotto stesso. In normali condizioni di mercato potrete vendere questo prodotto sul mercato secondario ad un prezzo che dipende dai parametri prevalenti sui mercati in quel momento e che potrebbe risultare inferiore al capitale investito. L'Emittente non prevede l'applicazione di penali in caso di disinvestimento prima della scadenza. Per ulteriori informazioni, si invita a fare riferimento alla sezione "Quali sono i costi?" del presente documento.

## Come presentare reclami?

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi, il cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica al seguente indirizzo: [bccpianfei@legalmail.it](mailto:bccpianfei@legalmail.it)

Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi:

Ufficio Reclami

via Villanova, 23 - 12080 - Pianfei (CN)

Fax: +39 0174584612

e-mail: [legale@pianfeieroccadebaldi.bcc.it](mailto:legale@pianfeieroccadebaldi.bcc.it)

posta elettronica certificata (pec): [bccpianfei@legalmail.it](mailto:bccpianfei@legalmail.it)

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad attivare un procedimento di mediazione dinanzi a uno dei seguenti soggetti:

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): per controversie in merito all'inosservanza da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori purché il cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del D. Lgs. 58/1998 (TUF). Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet della Banca;
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, per attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per maggiori informazioni si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- ad altro organismo di mediazione specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## Altre informazioni rilevanti

Per ulteriori informazioni sul prodotto è possibile fare riferimento al Regolamento del Prestito Obbligazionario e agli altri documenti relativi all'offerta, disponibili su richiesta dell'investitore nonché reperibili sul sito internet dell'Emittente <https://www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it/>.